

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

del 13 giugno 2008¹

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 123b Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per
 gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su
 fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 30 novembre 2008³.

² Conformamente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 30 novembre 2008.

23 gennaio 2009

Cancelleria federale

¹ FF **2008** 4577

² RS **101**

³ FF **2009** 483

⁴ RS **161.1**

